

DECRETO-LEGGE 06/12/2011, n. 201 “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” (legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214). **ART. 23-TER.**

Publicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

(...)

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici ⁽²⁴⁴⁾ ⁽²⁴⁶⁾ ⁽²⁴⁷⁾
In vigore dal 22 maggio 2012

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'*articolo 3* del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. ⁽²⁴⁵⁾ ⁽²⁴⁸⁾

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

(...)

(244) Articolo inserito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(245) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 2, D.L. 24 marzo 2012, n. 29*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 18 maggio 2012, n. 62*).

(246) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 1, commi 471 e 472, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(247) Per il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione, previsto dal presente articolo, vedi l'*art. 13, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(248) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 23 marzo 2012*. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 489, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.